



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTE le Sentenze della Corte Costituzionale 20 marzo 2006, n. 118, 12 dicembre 2007, n. 453, 27 febbraio 2008, n. 50 e 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso di questi ultimi al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito “Fondo”);

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che, all’art. 5, istituisce, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, quale Agenzia di diritto pubblico;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché l’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia Nazionale per i Giovani;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, in materia, tra l’altro, di politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023*”;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto *Sostegni bis*, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, del predetto decreto legge che, in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il *Fondo per le politiche giovanili*, di 35 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l’uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni;

VISTA l’Intesa rep. Atti n. 104/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito solo “Intesa”), sancita in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione dell’incremento del “Fondo” per l’anno 2021;

VISTO l’art. 1, comma 2, dell’Intesa, che stabilisce la quota dell’incremento destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 49% del Fondo, corrispondente ad un importo di euro 17.150.000,00;

VISTO l’art. 2, comma 1, dell’Intesa, che stabilisce la quota dell’incremento destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 26% del Fondo, quantificata in euro 9.100.000,00 nell’Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a), dell’Intesa, che stabilisce la quota dell’incremento destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI, nella misura del 22% del Fondo, quantificata in euro 7.700.000,00 nell’Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), dell’Intesa, che stabilisce la quota dell’incremento destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, nella misura del 3% del Fondo, quantificata in euro 1.050.000,00 nell’Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l’appunto n. 170669 in data 13/08/2021, con cui, sulla base dell’Intesa sopra menzionata, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale prospetta la nuova ripartizione, fondata sugli stessi criteri sanciti nell’Intesa del 5 maggio 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo dell'incremento del Fondo per l'anno 2021, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà:

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione dell'incremento del Fondo per le politiche giovanili)

1. L'incremento del *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito solo "incremento") è destinato a finanziare le misure, le azioni e i progetti di rilevanza nazionale, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, in conformità ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.

Art. 2

(Misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale)

1. Per l'anno 2021, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota dell'incremento pari al 49%, quantificata in euro 17.150.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare prioritariamente le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di centri di aggregazione giovanili che offrano percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale delle giovani generazioni nonché la promozione di attività sportive ed iniziative volte a favorire la ripresa dei percorsi di emancipazione dei giovani rafforzandone le capacità di assorbimento e adattamento rispetto agli effetti generati dalla crisi pandemica.

3. Rientrano, altresì, tra le azioni di rilevanza nazionale:

- l'attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, comprensiva della progettazione, pianificazione e realizzazione di manifestazioni finalizzate alla disseminazione degli interventi di cui al comma 2 e al recepimento delle istanze provenienti dalla comunità giovanile, per la più efficace definizione degli interventi medesimi;
- l'organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione dell'Autorità politica delegata ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali;
- la progettazione, sperimentazione e diffusione di strumenti di misurazione e valutazione dell'impatto generazionale determinato dall'attuazione delle politiche pubbliche volte a prevenire e contrastare fenomeni di disagio giovanile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

- tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili e, in particolare di prevenzione e contrasto al disagio giovanile, ed alla conseguente definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento.
4. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al presente articolo.
5. In considerazione della precipua finalizzazione dell'incremento e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte attraverso canali comunicativi innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme *web*, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante *“Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*.
6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale può stipulare, con altre Pubbliche Amministrazioni, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e/o convenzioni con Società interamente partecipate dallo Stato, aventi specifica competenza nelle materie in cui le azioni intervengono, per la definizione di iniziative da implementare che dettagliino gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché le somme occorrenti all'attuazione degli interventi concordati.
7. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2021.

Art. 3

(Misure, azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

1. Per l'anno 2021, alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota dell'incremento nella misura del 26%, quantificata in euro 9.100.000,00, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma indicata nell'Allegato 1 dell'Intesa.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome avviene nel rispetto dell'art. 2 dell'Intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 4

(Misure, azioni e progetti destinati agli Enti locali)

1. Per l'anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota dell'incremento pari al 22%, quantificata in euro 7.700.000,00.
2. Per l'anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota dell'incremento pari al 3%, quantificata in euro 1.050.000,00.
3. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 3 dell'Intesa.

Art. 5

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'art. 2, potrà essere destinata, nel rispetto della normativa vigente, ad attività strumentali necessarie per imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni, ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal presente decreto, che siano prodromiche all'effettivo avvio della programmazione degli interventi da realizzare o alla successiva valutazione e disseminazione dei risultati conseguiti, ivi incluse attività di studio, ricerca, supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma,

Fabiana DADONE